

SERVIZIO DEMANIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 206/2020

Viste le sopraggiunte competenze funzionali delle Amministrazioni Comunali relative alla gestione del demanio marittimo e del mare territoriale conferite in primis alla Regione ai sensi dell'articolo 105 lett l) del D.lgs 112/98 e s.m.i. e da essa trasferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 27, 2° comma della L.R.T. n. 88/98 per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia.

Visto che la Regione Toscana in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, con legge 1 dicembre 1998 n. 88 ha attribuito ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale (omissis.);

Visto che con legge 16 marzo 2001 n. 88 sono state conferite all'Amministrazione comunale le funzioni concernenti i beni del demanio marittimo compresi gli ambiti portuali a decorrere dal 1 gennaio 2002;

Vista l' Ordinanza Sindacale n. 177/2020, con la quale è stato individuato in località Riva del Sole a Castiglione della Pescaia una fascia rispetto di 20,00 metri, dal punto di coordinate geografiche 42,769 - 10,847 e contestualmente si le attività vietate e quelle consentite fino al 20/09/2020 ovvero fino alla schiusa delle uova e successiva dismissione del presidio;

Vista l' Ordinanza Sindacale n. 183/2020, con la quale è stato individuato in località Roccamare/Rocchette a Castiglione della Pescaia una fascia rispetto di 20,00 metri, dal punto di coordinate geografiche 42,776 - 10,797 e contestualmente si le attività vietate e quelle consentite fino al 20/09/2020 ovvero fino alla schiusa delle uova e successiva dismissione del presidio;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 199/2020, con la quale si concedeva all'associazione Onlus TartAmare, dal 14 agosto al 17 agosto 2020 delle porzioni di arenile, per eseguire il monitoraggio e la sorveglianza delle uova di tartaruga presenti sulla spiaggia.

Vista la richiesta pervenuta dell'Associazione Onlus Tartamare con sede in Grosseto, Via Donato Bramante, 83 in persona del suo legale rappresentante, con la quale chiedeva di occupare una porzione di arenile nel tratto di spiaggia compreso tra la località Riva del Sole e Campeggio Maremma Sans Souci come individuato nelle ordinanze n.177/2020 e n.199/2020, dal giorno 29/08/2020 al 19/09/2020, per posizionare delle strutture adiacenti al nido e per seguire la schiusa delle uova di tartaruga.





Rilevato che l'occupazione dalle aree demaniali in questione non comporta il posizionamento di strutture fisse ma meramente temporanee e precarie;

Rilevato che la suddetta occupazione ha carattere temporaneo ed eccezionale;

Rilevato che l'associazione il richiedente non ha scopo di lucro;

Vista la Circolare n. 99 del 15/05/1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

Vista la Circolare n. 90 del 27/07/1999 che così recita: "Le concessioni di zone demaniali marittime e del mare territoriale nonché di pertinenze demaniali marittime da utilizzare, anche per finalità diverse da quelle turistiche e ricreative, per periodi fino a trenta giorni per fiere, feste patronali, gare, manifestazioni sportive e simili (...) sono rilasciate senza formalità istruttoria;

Visto Il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Vista la vigente ordinanza N. 203/2019 per la disciplina delle attività balneari ;

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Ritenuto che nulla osta ai soli fini demaniali marittimi alle suddette occupazioni temporanee di area demaniale marittima;


Rende Noto

Che dal giorno 29 agosto 2020, al giorno 19 settembre 2020, dell'Associazione Onlus Tartamare con sede in Grosseto, Via Donato Bramante, 83 in persona del suo legale rappresentante, occuperà un'area a terra nel tratto compreso tra località Riva del Sole e Campeggio Maremma Sans Souci, come individuato nelle Ordinanze n. 177/2020 e n. 199/2020 e come meglio rappresentato nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, per posizionare delle strutture adiacenti al nido e per seguire la schiusa delle uova di tartaruga.

Ordina

- Il presente atto ha carattere temporaneo e straordinario ed è valido dal giorno 29 agosto 2020, fino al giorno 19 settembre 2020 ;
- L'area interessata dalle operazioni di monitoraggio è riservata esclusivamente al personale dell'associazione addetto alla sorveglianza;





- La presente ordinanza potrà essere revocata in tutto o in parte qualora le attività da essa autorizzate dovessero risultare di intralcio alla navigazione e/o alle attività connesse;
- Alla scadenza della presente ordinanza il richiedente avrà il dovere di ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese;
- La presente ordinanza non esime l'interessato dall'obbligo di chiedere a sua cura e spese, alle Amministrazioni competenti, tutte le Autorizzazioni, Licenze e Nulla Osta che si rendessero necessarie;

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti ai sensi dell'art. 1164 del Cod. Nav.

Questa Amministrazione resta comunque assolta da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi nell'utilizzo delle aree demaniali autorizzate.



Il Responsabile CUTRUPI CATERINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

